



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 1-2010
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

9



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 1-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
G. Fubini, A. Vincenzo
L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*Riflettendo sull'opera di Mario Petroncelli come studioso e Maestro**

RAFFAELE BALBI

Non è certamente compito agevole tracciare, seppur a grandi linee, il percorso intellettuale di un maestro insigne, come Mario Petroncelli, che ha offerto in un ampio arco di tempo un così prezioso contributo alla ricerca scientifica insegnando, prima, negli Atenei di Sassari e di Catania da cattedre di grandi tradizioni e, poi, per decenni, da quella prestigiosa dell'Università degli studi di Napoli Federico II, ricoperta in precedenza da studiosi di indiscusso valore come Francesco Scaduto, Domenico Schiappoli e Vincenzo Del Giudice.

Rende il nostro compito difficile il suo lavoro di approfondimento, sempre fecondo di risultati di altissimo valore, svolto ininterrottamente su argomenti più vari e nelle forme più diverse: dalle monografie alle voci enciclopediche, dai manuali agli articoli anche di prevalente carattere divulgativo, dagli interventi nei convegni di studi alle sentenze commentate.

Riserva, poi, non poca difficoltà far risaltare con efficacia, in un'esposizione di sintesi, quanto Petroncelli abbia contribuito, anche con il suo impegno nell'insegnamento, alla comprensione ed allo sviluppo della nostra disciplina in un periodo ricco di consistenti trasformazioni normative e di necessari adeguamenti dogmatici.

Chi prende in esame la letteratura canonistica ed ecclesiasticistica del secolo scorso si accorge dell'impronta, che ha lasciato Petroncelli, e può, quindi, meglio avvertire come la memoria scientifica vada sempre coltivata nell'Università perché, attingendo alle grandi correnti del pensiero, si possano

* Relazione tenuta il 17-3-2010 nell'ambito delle iniziative (della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e del Dipartimento di Scienze internazionalistiche e di studi sul sistema politico ed istituzionale europeo) dirette ad onorare i "maestri" che hanno insegnato nella suddetta Facoltà.

trarre nuovi stimoli e riflessioni in modo che si continui ad alimentare quel flusso di idee che unisce i vari studiosi di ogni epoca.

In realtà gli scritti di un "maestro", se rappresentano solo un tratto del pensiero scientifico, vanno comunque considerati in una prospettiva non legata strettamente ad aspetti particolari dell'evoluzione normativa ed istituzionale. Quindi, anziché perdere di peso e di significato, possono suscitare, come appunto i lavori di Petroncelli, vivo interesse perché consentono di riflettere con profitto sulle radici più profonde dei modelli concettuali del presente.

Naturalmente su Petroncelli, come spesso accade, è ben chiara l'influenza dell'insegnamento di un altro grande maestro, Vincenzo Del Giudice, che gli farà da bussola soprattutto nei primi passi della sua carriera universitaria.

Fu continuo il richiamo di Petroncelli al patrimonio di riflessioni di Vincenzo Del Giudice senza, però, che questo potesse comportare mai l'adesione dogmatica agli orientamenti del suo maestro.

Petroncelli seppe cioè mantenere, nonostante l'affetto che lo univa a Del Giudice (si vedano, a questo proposito, le commosse pagine scritte alla sua morte), un certo distacco intellettuale che gli permetteva di avere uno spazio per sviluppare il suo pensiero senza alcun condizionamento.

Così, ad esempio, Petroncelli, nella sua monografia dedicata agli edifici pubblici di culto, non ritiene di dover accogliere la tesi di Del Giudice secondo cui non si possa considerare, in diritto canonico, l'ufficio con una propria personalità. Né Petroncelli aderisce alla tesi del suo maestro secondo cui la cosa sacra sia fuori commercio perché costituita dalla fusione dell'elemento spirituale e di quello materiale.

Nella sua opera sulla provvista dell'ufficio ecclesiastico Petroncelli, poi, si allontana decisamente dal pensiero di Del Giudice su un punto importante della problematica ritenendo che la potestà di giurisdizione, inerente all'ufficio, sia "indipendente dalla persona" a cui l'ufficio stesso è stato affidato.

Petroncelli, dunque, esce dalla scuola di Del giudice ereditando dal suo maestro, insieme al rigore scientifico, l'onestà intellettuale che sarà sempre presente in tutti i suoi scritti.

Delle tre monografie, con cui Petroncelli si fa apprezzare nel mondo scientifico, non sembra di minor pregio la prima, quella giovanile del 1931, che è la sua dissertazione di Laurea, dal titolo *Il principio della non retroattività delle leggi in diritto canonico*, opera che veniva pubblicata nella Collana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Esaminare il principio della non retroattività delle leggi naturalmente significa affrontare lo spinoso problema della portata di tale principio in alcuni casi

controversi: soprattutto quando la nuova norma va a disciplinare rapporti che, nati sotto la norma precedentemente vigente, hanno il loro compimento sotto l'impero della nuova oppure rapporti che, instaurati sotto la vecchia norma, producono effetti nel momento in cui sopraggiunge la nuova norma.

Sono questioni che potrebbe affrontare proficuamente solo uno studioso con una solida preparazione tecnica, ma soprattutto con una robusta cultura storico-canonistica. Una ricerca seria, difatti, non potrebbe prescindere dallo svolgimento storico della dottrina canonistica in materia.

Petroncelli ne è ben consapevole e quindi non si sottrae dal dedicare molte energie allo studio del patrimonio che il pensiero giuridico canonistico ha offerto in materia lungo la storia secolare della Chiesa.

Eppure la letteratura canonistica di quel periodo (ed ahimé anche gran parte della letteratura dei nostri giorni) mostrava ben scarso interesse, con l'entrata in vigore del codice canonico del 1917, per l'approfondimento storico: tendeva piuttosto ad esaminare con un'attenzione scrupolosamente analitica ogni espressione normativa, ricorrendo solo a superficiali ed affrettati richiami agli antichi insegnamenti, in modo da sfuggire così alle difficoltà dell'indagine storica.

Non si pone, invece, su questa via Petroncelli nella sua prima monografia: lo studioso, difatti, è pronto ad inoltrarsi nei vecchi sentieri della canonistica con acutezza interpretativa e fedeltà ai principi ispiratori dei testi.

Secondo l'analisi di Petroncelli la letteratura canonistica, fino ai Commentarii esegetici e sistematici delle collezioni canoniche, se anche testimonia il fermento di idee a cui conduce l'applicazione del principio della non retroattività delle leggi, manca di "una omogenea linea direttiva" e di "un esatto criterio informatore", cadendo spesso in soluzioni contraddittorie.

Lo studioso evidenzia difatti quanto complesso e spesso tortuoso sia stato il cammino per individuare una regola chiara ed evitare così di scivolare nella pura casistica.

Petroncelli ritiene che tra i contributi più illuminanti all'approfondimento del problema siano da ricordare le riflessioni di Felino Sandeo, che con uno sguardo più maturo considera la regola delle Decretali, secondo cui "*constitutio non respicit praeterita*", un principio generale anche se non assoluto, intendendo per *praeteritum* tutto ciò che, collocandosi nel passato, si è perfezionato sotto l'impero della vecchia norma. Quindi, secondo Felino Sandeo, ciò che ha fatto nascere un diritto "*firmiter quaesitum*", cioè un diritto quesito, non può essere disciplinato dalla nuova norma.

Petroncelli dimostra che successivamente, all'incirca dal 1500 in poi, tale principio viene applicato nelle Regole della Cancelleria Apostolica, nei loro Commentarii e nelle decisioni dei Tribunali e delle Congregazioni. E sottoli-

nea che si muovono in quella prospettiva, dopo l'entrata in vigore del Codex del 1917, anche alcuni studiosi (B. Ojetti, G. Michiels, A. Vermeersch e J. Creusen), sebbene ci siano altri giuristi che ragionano su linee teoriche diverse ricorrendo ora al criterio del fatto compiuto (M. Falco, A. Van Hove), ora a quello dello scopo della legge (S. D'Angelo).

L'Autore attraverso un complesso lavoro argomentativo, il cui esame uscirebbe dal quadro del presente contributo, ritiene utile, nei casi controversi, proprio il ricorso al criterio del diritto quesito e naturalmente a quello del fatto compiuto, criteri che non si escludono a vicenda, ma che si possono con cura integrare.

Ma Petroncelli, riconoscendo i limiti applicativi di tali criteri, ricorda che dall'attività interpretativa dei giuristi medievali, canonisti e civilisti, ben consapevoli dell'importanza del problema, emerge un chiaro insegnamento, secondo cui la regola fondamentale da applicare, per sottrarsi da ogni dubbio, sia quella dell'individuazione rigorosa della volontà manifestata dal legislatore circa l'estensione temporale della norma.

Dopo solo due anni dalla prima monografia Petroncelli pubblica la seconda intitolata *La provvista dell'ufficio ecclesiastico nei recenti diritti concordatari. Con particolare riguardo al diritto italiano* (Vita e pensiero, Milano, 1933), opera che, pur affrontando un complesso problema in una cornice storica, politica ed istituzionale tanto lontana da quella dei nostri giorni, presenta elementi e riflessioni di particolare interesse.

Anche qui Petroncelli offre agli studiosi quell'ampiezza di sguardo capace di evocare una questione che ha radici lontanissime quando la sovrapposizione di funzioni civili e funzioni religiose nella persona, che riceveva la consacrazione episcopale, spingeva il papato e l'impero ad aspre lotte.

Seguono tali radici fino a quelle più antiche, andando a ritroso di vari secoli, alcune pagine dell'opera di Petroncelli, pagine che, nella loro essenzialità riassuntiva, sono anche oggi leggibili con profitto.

Descrivendo il dispiegarsi degli eventi, che aumentarono o diminuirono il potere ecclesiastico, esse dimostrano con chiarezza che l'affermazione dell'autonomia della Chiesa cattolica nella nomina dei Vescovi, senza la partecipazione degli Stati, abbia comportato percorrere un lungo cammino e che sia stata necessaria l'affermazione di sostanziali mutamenti ideologici e politici per la formulazione di nuove norme concordatarie capaci di superare il problema.

Con l'osservazione comparata delle soluzioni contenute nei numerosi Concordati, stipulati dalla fine della prima guerra mondiale sino al 1929 in alcuni paesi europei, l'Autore, difatti, vede emergere accanto al principio della

necessaria coincidenza degli uffici ecclesiastici (coperti obbligatoriamente da cittadini dello Stato in cui l'ufficio si trova) con il suolo nazionale, quello dell'esclusiva autonomia della Chiesa nel conferimento dei benefici.

Difatti in tutti i Concordati considerati da Petroncelli, compreso quello del 1929 stipulato tra la Santa Sede e lo Stato fascista, è ampio il riconoscimento che la materia della provvista rientri nel campo esclusivo della Chiesa, senza alcuna ingerenza statale, cioè senza quegli interventi propri della tradizione giurisdizionalista, diretti a limitare l'efficacia degli atti della Chiesa.

Per quanto riguarda il tema più spinoso, quello della comunicazione dell'ecclesiastico prescelto alla nomina di Vescovo che la Santa Sede, ai sensi dell'art. 19 del Concordato del 1929, era tenuta ad effettuare al Governo italiano (per assicurarsi che non ci fossero "ragioni di carattere politico", le quali potessero essere sollevate dall'Italia contro la nomina), Petroncelli sottolineava la necessità di "rimanere nel puro terreno giuridico" affrontando in particolare la questione della natura del c.d. gradimento governativo anche se tale questione, negli anni in cui scriveva il Maestro, sembrava scivolare sempre più nel campo politico con gli interventi del Capo del Governo, Mussolini, e del Ministro Guardasigilli, on. Rocco, che vedevano nell'atto dello Stato un "gradimento preventivo", se non un "nulla osta".

Petroncelli, di fronte anche alle divergenze di opinioni e, talvolta, agli accesi contrasti che emergevano in dottrina su un punto sul quale pesavano così complessi sviluppi di ordine storico e politico, invitava con fermezza l'interprete ad esaminare unicamente il contenuto della norma concordataria nel contesto ordinamentale in cui si inseriva ed a considerare l'unità di ispirazione del sistema concordatario.

Escludeva, così, con argomentazione serrata, che si fosse sancito l'obbligo di una preventiva manifestazione di volontà dello Stato e che si potesse considerare nulla una provvista in contrasto con le osservazioni comunicate dallo Stato, in quanto tutto il sistema concordatario non mirava a "regolare con determinati e precisi obblighi" il comportamento delle Parti, ma tendeva ad "un regime di politica collaborazione" tra organi che non facevano "valere una volontà giuridica formale", ma che agivano solo seguendo la via diplomatica per giungere ad un accordo "sul terreno pregiudiziale, in funzione di criteri di opportunità".

Un contributo, questo, che induceva alla riflessione per forza argomentativa e che permetteva al Maestro una sua viva presenza nel dibattito che si era andato sviluppando in quegli anni.

Un altro felice approdo del continuo approfondimento di Petroncelli è stata la monografia sulla *deputatio ad cultum*, che rimane anche oggi un

punto di riferimento da cui non può prescindere chi voglia riflettere sulla materia.

È innanzitutto da apprezzare nel lavoro di Petroncelli (*La "deputatio ad cultum"*. *Contributo alla dottrina canonica degli edifici pubblici di culto*, Giuffrè, Milano, 1937, ripubblicata da Pellerano-Del Gaudio, Napoli, 1959) lo sforzo diretto a superare alcuni orientamenti presenti nella dottrina prevalente dell'epoca che considerava nell'atto della consacrazione solo gli effetti spirituali, trascurando quelli giuridici e, inoltre, riteneva che con la *deputatio ad cultum* finisse per estinguersi la proprietà originaria che passava così automaticamente alla Chiesa.

Opportunamente Petroncelli sottolineava, sul primo punto, che l'atto di consacrazione, se conferisce nell'ordine teologico una *virtus* all'edificio, opera anche un effetto nel campo giuridico, cioè quello di destinare al culto la cosa, vietando qualunque attività in contrasto con il fine a cui il bene è destinato.

E, per quanto riguarda il secondo punto, Petroncelli ritiene che l'interprete possa essere aiutato dagli approfondimenti di alcuni canonisti dei secoli precedenti. Tra questi vede nel Suarez lo studioso che con le sue riflessioni aveva maggiormente influito sulla dottrina successiva negando con ragioni ben motivate che la Chiesa con la *deputatio ad cultum* acquistasse l'edificio di culto ed affermando, quindi, che i privati potessero essere proprietari delle cose destinate al culto.

Le conclusioni, a cui giunge Petroncelli, aprono, poi, la via ad un coraggioso filtro critico di altri orientamenti che avevano visto nell'edificio di culto solo un oggetto e non un soggetto di diritti.

È questo il punto nevralgico del lavoro che fa emergere anche oggi la freschezza e la vitalità del pensiero del Maestro.

Petroncelli, difatti, riflettendo sulla natura giuridica degli edifici pubblici di culto, distingue la chiesa, nel significato di edificio materiale e quindi "oggetto di rapporti", dalla persona chiesa come "titolare di rapporti"; ritiene cioè che la destinazione al culto crea, accanto all'edificio materiale non necessariamente in proprietà della Chiesa, "un ente ideale", un ente, cioè, "distinto dall'edificio considerato nella sua materialità, ma che su di esso si appoggia nello svolgimento dell'attività e che è il soggetto di tutti i diritti spirituali, personali e patrimoniali che concernono l'esercizio del culto".

L'*ecclesia* quindi diviene, nella visione del Maestro, persona giuridica proprio attraverso l'atto di destinazione al culto dell'edificio, senza la necessità di un intervento successivo della Chiesa.

Petroncelli, con un'analisi condotta con ricchezza di esemplificazioni, sottolinea che la personalità degli edifici pubblici di culto si identifica con un vero e proprio ufficio, cioè compete a quell'insieme astratto di funzioni

che spetta a chi è ad esso preposto relativamente all'esercizio del culto da impartire nell'edificio materiale.

È proprio il tema dell'ufficio a tornare con maggiore respiro in una serie di scritti minori in cui, con la consueta lucidità, Petroncelli considera proprio l'ufficio (piuttosto che il beneficio) uno dei perni su cui ruota (e avrebbe dovuto ruotare con maggiore incisività nel futuro) l'intera struttura organizzativa della Chiesa.

In un lontano scritto (*Contributo alla personalità dell'ufficio sacro nell'ordinamento canonico*, in *Festschrift Ulrich Stutz zum siebzigsten Geburtstag dargebracht von Schülern, Freunden und Verehrern*, 1938, pp. 389-412) lo studioso, difatti, riflettendo sul legame che unisce nel beneficio l'ufficio e la sua massa patrimoniale, riteneva che fosse proprio l'ufficio "il centro", il titolare della personalità.

Ed alla tesi, appena delineata, affiancava l'altra diretta a dimostrare che anche un ufficio non beneficiale potesse avere una personalità propria e quindi essere considerato titolare di diritti sia personali che patrimoniali.

Lo studioso così dava adeguato spazio alla personalità dell'ufficio distinta da quella del beneficio e si augurava che venisse compiuto un serio approfondimento di tale personalità perché ciò avrebbe segnato "una tappa decisiva nella costruzione dogmatica del diritto canonico".

Sono pagine, queste, ricche di spunti anticipatori in cui emerge l'acume dello studioso nel comprendere le esigenze profonde del sistema normativo canonico e la sua naturale evoluzione che, sotto la spinta del Concilio Vaticano II, è oggi ben visibile nel nuovo codice di diritto canonico dove, proprio nella direzione indicata dal Maestro, si dà considerevole rilievo alla figura dell'ufficio.

Seguiranno a quelle del 1938 pagine più recenti sull'argomento (ricordiamo lo scritto *Polemiche sulla nozione di ufficio ecclesiastico e gli insegnamenti del Concilio Vaticano II*, in *Jus*, 1976, pp. 215-231), pagine di grande onestà intellettuale, in cui, se da un lato molte conclusioni venivano confermate magari con ulteriori argomentazioni e senza asprezze verso gli studiosi di opinione diversa incontrati nell'approfondimento delle questioni dibattute, dall'altro, alcuni suoi orientamenti erano sottoposti ad un profondo riesame senza ostentazione di indifferenza, ma con la consapevolezza della necessità per un vero studioso di una continua e severa rilettura critica dei propri scritti.

Petroncelli riconosce, difatti, che "non si possa più sostenere – come aveva scritto in passato – che all'ufficio spetti propriamente la potestà", ma piuttosto che tale potestà non possa essere esercitata senza la titolarità dell'ufficio. Riconosce, cioè, che, diversamente da quanto affermato in precedenza, la

potestà di giurisdizione non si possa dire che sia conferita agli ordinati per l'ufficio loro assegnato, perché l'ufficio "attribuisce solo la facoltà di esercitare la potestà" che essi già posseggono, anche se lo studioso ritiene che tutto ciò non possa far ritenere che l'ufficio, come insieme astratto di funzioni, cessi di esistere quando la persona fisica venga meno.

Naturalmente Petroncelli non si ferma ad approfondire, nei suoi numerosi lavori, solo problemi che riguardano l'ufficio, ma offre anche su altri argomenti penetranti riflessioni che meriterebbero ben altro respiro.

Pur con il rammarico di non poterne fare lungo discorso, vorremmo, però, ricordare, sul versante del diritto canonico, con quanto vigore lo studioso, nel considerare la "sacra potestas" ed il difficile equilibrio tra primato pontificio e collegialità episcopale (si veda, in particolare, *Le potestà della Chiesa*, in *Ephemerides iuris canonici*, 1971, pp. 229-250), riporti alla nostra attenzione un insegnamento antico secondo cui il Vescovo non possa mai esercitare i *munera* "docendi et regendi" se non in comunione gerarchica con il Capo e le membra del collegio episcopale, sia agendo come membro del collegio, sia svolgendo il suo apostolato come singolo nell'esercizio delle sue funzioni. In tutti i casi, difatti, la potestà di giurisdizione dei vescovi deve essere "regolata dalla suprema autorità della Chiesa" in funzione del bene comune e, quindi, della salvezza degli uomini. Quanto, poi, al problema dei compiti dei fedeli laici e della loro collaborazione all'organizzazione della Chiesa, a cui Petroncelli dedicherà molta attenzione anche nei suoi ultimi lavori (ricordiamo *La collaborazione dei laici all'esercizio della giurisdizione e la nozione di ufficio ecclesiastico*, in *Giustizia e servizio, Studi sul nuovo Codice di diritto canonico in onore di Mons. G. De Rosa*, Napoli, 1983, pp. 221-243; *I laici e la "potestas iudicialis" nel codice canonico*, in *Raccolta di scritti in onore di P. Fedele*, a cura di G. Barberini, I, Perugia, 1984, pp. 369-382), ci sembra di avvertire nel Maestro, quando pone l'accento senza esitazione sull'esistenza non di un ufficio, ma di un semplice *munus* svolto dal laico a cui la Chiesa ha affidato un incarico, la preoccupazione che certe interpretazioni del nuovo codice canonico siano fonte di confusione e di fraintendimenti nell'individuare chi sia capace di essere investito della *potestas regiminis* e chi possa solo cooperare nell'esercizio di tale potere.

Guardando, poi, al di là del prezioso contributo di Petroncelli alla ricerca scientifica in diritto canonico, non si può non riconoscere il suo impegno sul terreno di una cultura non cristallizzata in elaborazioni solo dottrinali, incomprensibili ai non specialisti.

Il Maestro, difatti, dopo la promulgazione dell'attuale codice di diritto canonico, di fronte al cammino che i nuovi canoni dovevano percorrere per ottenere piena e concreta attuazione, illustra nel settimanale *Nuova stagione* le novità più importanti.

Giova andare a rileggere quei brevi articoli (raccolti in un prezioso libro dal titolo *Il nuovo Codice di Diritto canonico. Scritti di Mario Petroncelli*, con la presentazione di Mons. Zama, Tip. Laurenziana, Napoli, 1987) dove vengono evidenziati in maniera elementare i valori ecclesiali presenti nella nuova codificazione, valori che il Concilio Vaticano II ha così ben dato rilievo e forza.

Quegli scritti testimoniano, insieme ad una profonda fede religiosa, la naturale inclinazione del Maestro per un suo impegno, come cristiano, nella società, impegno che egli ha d'altronde sempre dimostrato partecipando giovanissimo alle attività della F.U.C.I. in anni difficili (dal 1925 al 1929) sotto la guida di Mons. Giovan Battista Montini, futuro Paolo VI, facendo parte, successivamente, delle organizzazioni cattoliche dei Laureati e dei Docenti, ed insegnando diritto canonico per molti anni presso la Pontificia Facoltà Teologica S. Luigi di Napoli.

A questo punto è bene sottolineare che nella gran mole di scritti minori di diverso tipo un largo spazio è riservato anche alle questioni strettamente attinenti al diritto ecclesiastico.

Tra i temi, trattati dal Maestro, uno era affrontato in uno scritto del 1946 (*I rapporti tra Stato e Chiesa e la Costituente*, Relazione tenuta a Napoli in occasione di una settimana sociale dei cattolici dell'Italia meridionale, nell'aprile del 1946, pubblicata, poi, nel *Dir. Eccl.*, 1947, pp. 1-13) con una passione che andava oltre l'interesse scientifico: quello dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica.

Petroncelli scriveva sull'argomento in un momento storico delicato, in cui si cominciava a ricomporre il tessuto democratico del nostro Paese, delineando le fondamenta del nuovo ordine repubblicano, seppur faticosamente: erano difatti evidenti le difficoltà a cui, in quei giorni, andava incontro la stesura della nostra Carta Costituzionale.

Di fronte a valori così diversi, a cui si richiamavano le forze politiche impegnate nella formulazione dell'art. 7 della Costituzione, Petroncelli riteneva di non poter tacere ed a chiare lettere sottolineava, tra l'altro, la necessità che venissero richiamati nella Costituzione i Patti Lateranensi per non mettere in pericolo la pace religiosa, che nessuno poteva avere interesse a turbare.

Era uno sforzo appassionato quello di Petroncelli perché si facesse riferimento nella Costituzione alla reale situazione dei rapporti con la Chiesa cattolica che aveva permesso – ricordava l'Autore – “la pacificazione avvenuta fra lo Stato italiano e la Chiesa” soprattutto con la soluzione della questione romana.

Negli anni successivi, superata la fase caratterizzata dalla contrapposizione, a volte aspra, di idee che aveva accompagnato il dibattito alla Costituente, il

Maestro, affrontando più volte il tema dei rapporti tra Stato e Chiesa, ritornava alla rigorosa interpretazione del testo normativo.

Difatti in un Convegno nazionale di diritto ecclesiastico invitava gli studiosi ad adeguarsi sempre alla *mens* del legislatore (*Autonomia e libertà della Chiesa nella Costituzione italiana*, in *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, Milano, 1973, pp. 1045-1060): il giurista, “se non deve essere insensibile ai mutamenti delle impostazioni politiche, quando interpreta le norme non deve perdere di vista quella che è la volontà consacrata nel testo legislativo, anche se può essere tenuto a manifestare la sua approvazione, o critica, ai problemi che una diversa formulazione proposta verrebbe a creare”.

Non deve quindi meravigliare che Petroncelli, negli anni maturi, fosse critico severo di alcuni orientamenti che, allontanandosi dalla Costituzione, tendevano, da un lato, ad un limitato riconoscimento dell'indipendenza e della sovranità della Chiesa cattolica nel suo ordine e, dall'altro, al definitivo abbandono della via della produzione bilateralmente convenuta nei rapporti Stato-confessioni religiose.

Penetranti, anche oggi, si presentano alcune pagine nelle quali Petroncelli ricorda che l'art. 7 della Costituzione ha dato grande rilievo “ad un principio basilare e cioè quello che la Chiesa cattolica è indipendente e sovrana nella regolamentazione di un suo ‘ordine’ ” e che quindi “lo Stato incontra un ordine nel quale non è sovrano perché la sovranità su quell'ordine spetta alla Chiesa”.

Tale principio, sottolinea Petroncelli, nasce dalla consapevolezza, da parte del Costituente, dell'esistenza di una realtà di fatto: la Chiesa cattolica che si presenta come un'istituzione “con una ben determinata gerarchia di poteri estrinsecantisi per determinate materie sulla massa dei fedeli che ad essa è sottoposta”.

Spingono alla riflessione anche altre pagine del Maestro che, seppur dedicate all'approfondimento del significato e della portata normativa dell'art. 7 Co., pongono comunque in rilievo la necessità che per le confessioni acattoliche, con un certo livello organizzativo, non venga mai abbandonata, ma sia invece percorsa senza esitazione la strada della contrattazione bilaterale in modo che “lo Stato, per quanto sovrano, non resti arbitro della regolamentazione dell'autonomia e libertà delle confessioni religiose”.

Osserva Petroncelli che è comunque nell'interesse dello Stato addivenire ad una disciplina accettata e condivisa dalle confessioni acattoliche, “perché la soggezione pura e semplice al diritto dello Stato non basta a risolvere i problemi che investono ‘questioni di coscienza’ ”.

Non abbiamo finora accennato ad un altro tema su cui si è soffermato il Maestro: quello del sistema matrimoniale concordatario.

A tale tema Petroncelli ha dedicato molte energie che hanno condotto ad un'opera monografica *Il regime matrimoniale in Italia* (Libreria Scientifica editrice, Napoli, 1973, ed. ampliata rispetto a quella pubblicata dalla stessa casa editrice un anno prima con il titolo *Il matrimonio*) ed a vari contributi in cui sono trattate le principali questioni che nascevano dal vivo dell'esperienza giuridica.

In questi lavori appaiono evidenti l'impegno dello studioso nel dare la parola soprattutto al dato normativo e lo sforzo di considerare gli orientamenti della dottrina in una prospettiva di sintesi così da illuminare meglio l'operatore del diritto.

Una loro lettura appare, quindi, utile anche oggi, nonostante i considerevoli sviluppi normativi perché, oltre ad essere di aiuto in alcuni casi per la soluzione di singoli problemi, consente una più facile comprensione degli attuali modelli concettuali in materia.

Naturalmente per non superare i limiti, che l'economia del presente scritto comporta, non possiamo dar conto di altri lavori tra i quali spicca senza dubbio il volume (*Il patrimonio ecclesiastico*, I, Giuffrè, Milano, 1940) sulla sostanza e sui soggetti del patrimonio della Chiesa.

Ma una parola non può non essere spesa sui due Manuali di diritto ecclesiastico e di diritto canonico oggetto di numerose edizioni nell'arco di decenni.

Per quanto riguarda il diritto ecclesiastico, il testo istituzionale di Petroncelli si presenta, difatti, come un organico approfondimento di tale ampiezza di prospettiva da poter essere considerato una testimonianza preziosa della complessa evoluzione della materia.

Per quanto riguarda il diritto canonico, l'ultima edizione del Manuale, aggiornata nel 1985 con il nuovo codice, rimane, anche oggi, una delle più penetranti riflessioni sui nuovi canoni, capaci di esprimere appieno la ricchezza del diritto canonico: un punto di riferimento, quindi, da cui i canonisti, gli operatori del diritto e, in generale, i lettori, desiderosi di conoscere il diritto della Chiesa, non possono prescindere.

I due Manuali sono nati dalle lezioni tenute come professore dell'Università Federico II di Napoli, dal 1944 al 1976, ed in entrambe le esposizioni emergono con chiarezza i caratteri del suo insegnamento.

Difatti il Maestro, che privilegiava la "lezione" alle altre iniziative didattiche, restò sempre lontano da costruzioni astratte, mettendo in primo piano i principi primi della materia insieme agli orientamenti dottrinali consolidati e mostrando interesse per i problemi che nascevano dalla concreta esperienza giuridica.

Lo studioso – lo sa bene chi ha avuto il privilegio di assistere alle sue lezioni – amava esemplificare le sue affermazioni teoriche soprattutto quando affrontava le questioni che riguardavano il matrimonio canonico ed il suo riconoscimento civile, gli enti ed i beni ecclesiastici, dando così concretezza e vivacità alla sua esposizione.

In questo modo l'insegnamento di Petroncelli, pur rimanendo metodologicamente rigoroso, finiva per destare vivo interesse nei giovani. Diveniva, poi, un'esperienza ricca di sostanza umana quando lo studioso dava spazio al dialogo con gli studenti per superare, insieme, agevolmente le difficoltà dell'interpretazione ed applicazione delle norme.

Nel dialogo, che si apriva con gli studenti, non mancava di sottolineare, da un lato, la necessità dello studio del diritto ecclesiastico, per poter considerare l'ordinamento giuridico sotto il particolare profilo delle esigenze più intime dello spirito dell'uomo, e, dall'altro, l'importanza dello studio del diritto canonico per raggiungere una formazione giuridica completa, ricordando quale patrimonio fecondo abbia offerto la cultura giuridica canonistica alla *scientia iuris* dei secoli passati ed a quella dei nostri giorni nell'elaborazione di importanti modelli concettuali.

Né mancava di evidenziare, nelle sue lezioni, la necessità per il giurista, anche lontano da qualunque orizzonte religioso, di prestare costante attenzione al diritto della Chiesa cattolica per la presenza di elementi normativi canonistici nella legislazione statale unilaterale o di derivazione pattizia.

La ricerca scientifica è stata, dunque, sempre accompagnata da un insegnamento stimolante, che tendeva ad interessare sempre più gli studenti al diritto canonico ed al diritto ecclesiastico.

Non scalfivano, di certo, le sue energie nell'insegnamento e nella ricerca l'attività professionale, svolta soprattutto presso i Tribunali Ecclesiastici, ed alcuni impegni, sia nel campo universitario come Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo di Catania e Rettore dello stesso, sia al di fuori dell'Università come Consultore per lo Stato della Città del Vaticano, Consultore per l'elaborazione dell'attuale codice di diritto canonico, condirettore della Rivista *Il diritto ecclesiastico* e componente (eletto dal Parlamento Italiano) del Consiglio Superiore della magistratura dopo la tragica morte del prof. Vittorio Bachelet.

Dovunque, al di là della logica dei ruoli, seppe prestare la sua opera mantenendo sempre grande autorevolezza.

Ma, ritornando all'attività di Petroncelli quale docente della Federico II, non possiamo non ricordare che va a suo merito aver creato l'Istituto di diritto ecclesiastico e canonico con una ricca biblioteca ed aver istituito in una Università statale la prima Scuola di Perfezionamento in diritto ecclesiastico

e canonico, nella quale si sono formati numerosi giovani.

Il Maestro poi – è bene sottolinearlo – ha guidato anche molti studiosi nella fatica della ricerca sollecitandoli ad affrontare sempre ogni tema con disciplina intellettuale ed intelligenza critica.

Ed è questo che chiedeva – offrendo un sostegno affettuoso, ma senza cedimenti nelle valutazioni scientifiche – a tutti i suoi allievi che con diversa familiarità, per lungo o breve tempo, hanno avuto il privilegio di accompagnarlo per un tratto del suo cammino, in un armonico intreccio di vita e di ricerca.

Né orientamenti scientifici ed ideali diversi o itinerari di ricerca lontani dai suoi potevano essere visti dal Maestro come un ostacolo ai loro progetti pieni di futuro. Ne dà chiara testimonianza, senza sbavature retoriche, in uno scritto destinato a ricordare il Maestro, il suo allievo Antonio Vitale, professore ordinario di diritto ecclesiastico per lunghi anni nell'Università Federico II di Napoli.

Emerge così con chiarezza, nonostante l'inadeguatezza del nostro impegno di riflessione, la ricca opera di Petroncelli come studioso e come Maestro.

Si giustifica pienamente, quindi, aver riproposto il contenuto e lo spirito di quel magistero, ricordando un giurista che ha di certo contribuito a far confluire la scienza canonistica ed ecclesiasticistica nel vivo delle più importanti correnti del pensiero giuridico del nostro tempo.